REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI

NOLEGGIO AUTOBUS

CON CONDUCENTE

(SERVIZIO N.C.C.
CON AUTOBUS)

Allegato alla delibera C.C. n. 57 del 04.07.2003

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Il presente regolamento disciplina l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20.12.1991 n. 448, ovvero l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente svolta mediante autobus con esclusione, pertanto, dell'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15.06.1992 n. 21.

- Il presente regolamento non si applica alle imprese che effettuano il trasporto di viaggiatori ad uso proprio mediante autobus immatricolati ad uso privato e pertanto per fini non commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 2 – comma 1 – del D.M. n. 448 del 1991.

- Le funzioni amministrative comunali in materia di servizio di noleggio con conducente svolta mediante autobus, cioè con veicoli superiori a nove posti (compreso quello del conducente), sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

- Le norme del presente regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

a. Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 (regolamento relativo all'accesso della professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

b. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza);

c. Regio Decreto n. 635 del 6.5.1940 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18.06.1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza;

d. D.M. 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;

e. Legge 17 maggio 1983 n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);

f. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382);

g. Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada);

h. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);

i. Decreto del Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato dal Decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con Decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985);

j. Decreto del Ministro dei Trasporti 4 luglio 1994 (Direttive e criteri per la distrazione degli autobus di linea al noleggio e viceversa);

k. Decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

l. Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 442 recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico e locale;

m. Decreto Legislativo 20 settembre 1999 n. 400 apportante modifiche ed integrazioni a D.L. n. 422/1997;

n. Legge 24.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";

o. Legge 5.2.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza , l'integrazione sociale e i diritti delle persone handiccapate";

p. Circolare del Ministero dei Trasporti n. 6 del 12.01.1995;

q. T.U.E.L. Decreto legislativo n. 267/2000;

r. L.R. n. 9 del 31.1.1987 « Disposizioni alla G.R. per l'approvazione dei Regolamenti comunali dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus";

s. L.R. n. 22 del 29.10.1998 «Riforma T.P.L. in Lombardia»;

t. L.R. n. 20 del 15.04.1995 «Norme per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente»;

- Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa, sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione.

- Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione, sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento.

Art. 2 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Per l'applicazione del presente regolamento le funzioni sono demandate all'ufficio comunale competente (Servizio Annona) preposto al rilascio dell'autorizzazione, salvo i controlli e la vigilanza previsti dal presente Regolamento, nonché l'irrogazione delle sanzioni inerenti il Codice della Strada, demandati alla Polizia Locale.

Art. 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZO

- E' definita attività di noleggio con conducente effettuata mediante autobus (N.C.C.) L'ATTIVITA' DI TRASPORTO DI PERSONE SVOLTA DA IMPRESE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.

- La definizione di autobus è contenuta nell'art. 54 – comma 1 – lettera b del Decr. Leg. vo n. 285/30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada".

- Il servizio di noleggio con conducente con autobus (di seguito denominato N.C.C. con autobus) è un autoservizio pubblico non di linea e provvede al trasporto collettivo di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

- Il servizio di N.C.C. con autobus si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato trasporto a tempo e/o viaggio, che può essere variato e/o integrato successivamente durante il viaggio. **L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione**. Lo stazionamento degli autobus avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.

- Qualora trattasi di trasporto turistico, lo stesso dovrà svolgersi conformemente a quanto disposto della L. n. 217/17.03.1983.

- Per sede del vettore si intende la sede legale e/o l'autorimessa dell'impresa autorizzata.

- Per rimessa si intende un locale o un'area destinata allo stazionamento degli autobus.

- Per contratto di noleggio con conducente con autobus si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a trasporto pubblico di linea, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 9.

- Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono i servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali,

che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

- Per impresa si intende qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione (art. 1 – comma 1- lett. b) D.M. n. 448/1991).

Art. 4 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- L'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui all'art. 85, comma 3, del Decr. Leg.vo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) da rilasciarsi, a cura del Responsabile del Servizio, a impresa individuale, o società, o cooperativa, o consorzio in possesso, nelle forme previste, dei prescritti requisiti di cui agli artt. 4 – 5 e 6 del D.M. n. 448/91[1], fatto salvo il potere di conferimento delle autorizzazioni nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

---

[1] Art. 4 del DM 448/1991: "REQUISITO DELLA IDONEITA' MORALE – Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20.02.1958 n. 75;
d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:

a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
b) nei casi di cui al comma 1;
c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva".

Art. 5 del DM 448/1991: "REQUISITO DELLA IDONEITA' FINANZIARIA – La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buone gestione dell'impresa.

Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio.

In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito, la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a £. 100 milioni nella forma di cui all'allegato A.

L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere"

Art. 6 del DM 448/91:"REQUISITO DELLA IDONEITA' PROFESSIONALE – Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente regolamento.

A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle Commissioni regolarmente istituite ai sensi del successivo art. 10, verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale MCTC un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.

- La professione di cui al comma 1 può essere svolta direttamente dal titolare o a mezzo di: collaboratori familiari, come definiti dall'art. 230/bis del C.C., dipendenti o soci, come definiti dall'art. 2549 del C.C.

- In ogni caso, il conducente del veicolo deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decr. Leg. vo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada).

- Le forme giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio della professione di cui al comma 1, sono le seguenti:
  - → impresa individuale in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto iscritta all'Albo di cui alla Legge n. 443 del 1985;
  - → impresa individuale non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'Albo di cui alla Legge n. 443 del 1985, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale;
  - → società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferiti nelle forme legali le autorizzazioni ed i relativi veicoli, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggetti di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla Legge n. 443/85;
  - → cooperativa di servizi, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci delle titolarità delle autorizzazioni, nonché della qualità di titolari dell'impresa artigiana, industriale o commerciale, inscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla Legge n. 443/85;
  - → consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme all'art. 6 della Legge n. 443 del 1985 ed obbligatoriamente iscritti nella sezione separata dell'albo delle Imprese artigiane, nonché società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, a responsabilità limitata e per azioni, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della sopra citata legge.

- Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo e devono contenere:
  a. i dati identificativi del veicolo con il numero massimo dei posti;
  b. l'indicazione della classificazione dell'autobus.

- Non è ammesso il rilascio dell'autorizzazione di trasportatore di viaggiatori su strada ad un soggetto che sia già titolare, in ambito comunale, di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di taxi di cui all'art. 2 della Legge n. 21 del 1991, mentre in capo al medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizo di N.C.C. con autobus.

- Le autorizzazioni di N.C.C. con autobus sono registrate in uno schedario, attribuendo ad ognuna di esse, un numero progressivo d'esercizio che le contraddistingue.

- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 86 del R.D. n. 773 del 1931, fatte salve le esclusioni previste dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione.

- E' fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di cui al comma 1 di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre, al personale, addetto ai servizi, l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

Art. 5- CARATTERISTICHE DEI VEICOLI E CONTROLLO DEGLI STESSI

- Gli autobus di servizio di cui al presente Regolamento devono:

a. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ed in particolare:
   - → avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale,
   - → essere muniti di cronotachigrafo;
   - → essere allestiti in modo da assicurare un particolare comfort ai passeggeri;
   - → essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti 15 dicembre 1992 n. 572, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992;
   - → portare all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
   - → avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi alla categoria cui l'autobus appartiene;
   - → avere ben visibili i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo;

a. avere un imballaggio capace di contenere almeno una valigia per passeggero.

- Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. con autobus può essere autorizzato, con nulla-osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro

dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate ai precedenti commi.

- Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta del Responsabile del Servizio ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di N.C.C.

- Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

- Fatti salvi i controlli di competenza degli organi della MCTC, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o per la prosecuzione dell'attività, a verifica da parte dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal comma 1 del presente articolo. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Locale.

- La Polizia Locale dispone, annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, le verifiche occorrenti sull'idoneità dei mezzi di servizio.

- Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di una parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà, nel termine di indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 5, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo, tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore, debitamente documentate ed accertate, il Responsabile preposto al rilascio dell'autorizzazione, provvede alla revoca dell'autorizzazione, come previsto dal presente regolamento.

- I titolari di autorizzazioni N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e nell'orario indicato, salvo casi di forza maggiore, documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio Comunale competente.

- L'Ufficio Comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo.

Art. 6- SERVIZI SUSSIDIARI O INTEGRATIVI

- Previa autorizzazioni dell'ufficio comunale competente, i titolari di autorizzazione di N.C.C. con autobus possono effettuare servizi, sussidiari o integrativi del trasporto di linea, per il trasporto occasionale di studenti, alunni o scolari, nonché dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, purchè tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di

linea come definito dall'art. 87, comma 1, del Codice della strada e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7– AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

- L'autorizzazione abilita all'effettuazione di servizi aventi origine o destinazione nel Comune di Colico.

- I titolari di autorizzazione N.C.C. con autobus possono effettuare trasporti di persone in ambito esclusivamente nazionale ovvero internazionale secondo l'attestato rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.

Art. 8– REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autobus è richiesto il possesso dei seguenti requisiti.
  a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  b. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6 del Decreto Ministeriale 448/91. Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:
     b.1 qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalle persone fisiche da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente o effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
     b.2 in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente o effettiva.
  c. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9.
  d. essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità dell'autobus per il quale è richiesta l'autorizzazione. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso un titolo idoneo a garantire il servizio (usufrutto, locazione con facoltà d'acquisto, vendita con patto di riservato dominio).
     Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap.
  e. La disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come definita all'art. 3, comma 7.
     L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata verificando anche l'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di ogni altra eventuale normativa attinente.

f. risultare idoneo finanziariamente ai sensi dell'art. 5 del decreto 448/91, cioè disporre delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

g. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

- La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

- L'esercizio del servizio è subordinato:
  a. all'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o all'Albo delle Imprese Artigiane.
  b. alla presentazione al Comune nel termine perentorio di 90 giorni dall'inizio dell'attività di:
     b.1 certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente con qualunque qualifica, anche dirigenziale, agli enti assicurativi della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortunio sul lavoro, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente; in alternativa al suddetto certificato l'impresa è ammessa a presentare, in originale o in copia autentica, qualunque altro documento rilasciato dagli enti assicurativi, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale ed il numero di posizione del contribuente (ad esempio, copia integrale, debitamente autenticata, del libro matricola e del libro paga, recante le vidimazioni degli istituti previdenziali o d'assicurazione obbligatoriamente);
     b.2 autodichiarazione dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati e operai;
     b.3 certificato di regolarità contributiva INPS ed INAIL

  Coloro i quali, nel termine stabilito, non forniscano la suddetta documentazione decadono dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 32/i, al presente Regolamento.

Art. 9 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

- Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 448/91, sia per il titolare dell'impresa individuale, sia per tutti i soci delle società in nome collettivo, dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni, degli amministratori per ogni altro tipo di società, sia per gli istitori o per i direttori anche di un ramo dell'azienda:

a. aver riportato una o più condanne irevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b. aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
c. aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20.02.1958 n. 75;
d. avere in corso procedure di fallimento o essere soggetti a procedura fallimentare;
e. essere incorsi in provvedimenti esecutivi adottati ai sensi delle leggi:
   - 27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione)
   - 31.5.1975 n. 575 e s.m.i. (antimafia)
   - 13.09.1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale)
   - 12.10.1982 n. 726 e s.m.i. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa)

   In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa;

f. quando siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzioni e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli;
g. l'essere in corso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
h. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

- Il titolo autorizzatorio decade in seguito al verificarsi, successivamente al rilascio, dei suddetti impedimenti soggettivi sia in capo al titolare dell'impresa individuale, sia in capo a tutti i soci delle società in nome collettivo, ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni, agli amministratori per ogni altro tipo di società, agli istitori o ai direttori anche di ramo dell'azienda.

Art. 10 – ORGANICO DEI VEICOLI: NORMA TRANSITORIA

- L'organico del servizio di N.C.C. con autobus esistente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è di n. 1(uno) mezzo.

- Al numero di veicoli assegnati ed assegnabili corrispondono altrettante autorizzazioni di esercizio.

- Al fine di facilitare il rinnovo dei veicoli circolanti e di rendere il servizio maggiormente rispondente alle esigenze dell'utenza e delle imprese, l'organico

del servizio di N.C.C. con autobus di cui al comma 1 può essere adeguato, secondo quanto indicato nel successivo articolo 11.

Art. 11 – DETERMINAZIONE DEL NUOVO ORGANICO DEI VEICOLI

- Il numero complessivo del nuovo organico per il servizio di N.C.C. con autobus, è fissato, sulla base delle attuali esigenze, in n. 2 (due) unità.
- L'organico di cui al comma 1 è ulteriormente modificabile in aumento, con provvedimento motivato.
- Le modifiche di organico sono stabilite dalla Giunta Comunale, sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle associazioni degli utenti e dei consumatori, più rappresentative a livello locale, ed approvate dalla Regione Lombardia, previo parere dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 12 – ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Le autorizzazioni per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada con autobus sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti di cui all'art. 4, comma 4, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale stabiliti agli artt. 4, 5 e 6 del Decreto n. 448/1991 (vedi nota n. 1).
- Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio entro 90 giorni da quando si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
- Il relativo bando deve essere pubblicato sul B.U.R.L. e all'Albo Pretorio Comunale.
- I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

Art. 13 – CONTENUTI DEL BANDO

- Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
  a. numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;

b. elencazione dei titoli di preferenza e dei criteri generali di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c. indicazione del termine e le modalità per la presentazione delle domande;
d. il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
e. fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 14 – COMMISSIONE DI CONCORSO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- La formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da un'apposita Commissione composta dal Responsabile del Servizio che la presiede, dal Comandante della Polizia Locale e dal Responsabile della Struttura n. 3 "Demanio – Patrimonio – Ambiente e LL.PP.".

- La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale della Struttura 1 "Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino" appartenente almeno alla categoria B.

- La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande ammesse sulla base dei seguenti **titoli** parametrati, **utilizzando un massimo di 100 punti assegnabili**:

  1. caratteristiche e tipo del veicolo (veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, veicolo adeguato alle normative antinquinamento, etc.) – **fino a 35/100 punti**;
  2. essere concessionario in atto di servizi di linea o di servizi di trasporto scolastico nell'ambito del territorio della Regione Lombardia – **punti 25/100**;
  3. essere associati a società cooperative e/o consorzi di imprese, purchè esercitanti – **punti 5/100**;
  4. qualità di titolare o legale rappresentante di impresa di autotrasporti di persone costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità – **punti 15/100**;
  5. strutturazione dell'impresa in base al numero dei dipendenti presenti al momento della domanda – **fino a punti 5/100**;
  6. eventuali titoli diversi da quelli sopra indicati atti a dimostrare particolari qualità e capacità dell'impresa: punti 15/100 così suddivisi: **fino a 5 punti** per servizi di particolare rilevanza sociale, **fino a 10 punti** per il possesso della certificazione di qualità.

- **A parità di punteggio**, costituiscono titolo preferenziale l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo complessivo di almeno sei mesi ovvero avere svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare (ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile) per il medesimo periodo. La qualità di dipendente o di collaboratore familiare deve risultare da idonea documentazione. In caso di parità è data preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l'attività per un periodo più lungo.

- Non costituisce in ogni caso titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.

- In caso di **assoluta parità** dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio pubblico delle domande ammesse.

- La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 (dieci) giorni consecutivi, ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione dalla Commissione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

- Qualora durante l'anno di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada con autobus sono presentate al responsabile del Servizio in bollo, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.

- Nelle domande deve essere contenuta la dichiarazione, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 300/92, della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività per cui si richiede il rilascio dell'autorizzazione, ed in particolare:

  1. il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 15[2] del D.M. n. 448/91;

[2] Per l'art. 6 D.M. 448/91 vedi nota n. 1
Art. 15 del D.M. 448/91: "Attestato di idoneità professionale – Le Commissioni trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di idoneità professionale all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascia all'interessato di cui all'art. 6 del presente regolamento.
L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati E ed F"

2. l'elenco delle persone preposte alla guida in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
3. non aver riportato condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o che limitino la libertà individuale salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
4. non avere in corso procedura fallimentare, né risulti di esser stato soggetto a procedura fallimentare, salvo l'intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942 n. 267;
5. il possesso del requisito della idoneità finanziaria;
6. le persone interessate alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatore su strada;
7. il possesso dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria;
8. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda , in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
9. non svolgere altre attività lavorative qualora le stesse siano tali da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività deve essere comunque dichiarata;
10. non aver trasferito, nei cinque anni precedenti l'emissione del Bando, autorizzazioni di cui l'impresa era precedentemente titolare per il medesimo servizio;
11. il tipo e le caratteristiche dell'automezzo che si intende destinare al servizio;
12. l'iscrizione al Registro Imprese c/o la Camera di Commercio o all'Albo della Imprese Artigiane.

Art. 16 – ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- La Commissione di concorso provvede a redigere la graduatoria delle domande pervenute, secondo quanto stabilito nell'art. 14.

- Il Responsabile del Servizio, sulla base della graduatoria e del numero delle autorizzazioni disponibili, provvede a comunicare l'assegnazione dell'autorizzazione, ai fini del rilascio della stessa, si provvederà ad acquisire la documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell'assegnatario di ogni requisito richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività e dichiarato al momento della presentazione della domanda, in particolare:
  1. attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 15 del D.M. n. 448/91;
  2. titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo, anche da parte di soggetti diversi dal titolare che vi siano preposti (compresi nell'elenco di cui al n. 2 dell'art. 15 del presente Regolamento), secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
  3. per le imprese già esercenti le attività, iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio o, per le imprese artigiane, all'apposito Albo previsto dalla Legge n. 443/85;

4. proprietà o comunque piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
5. disponibilità di una rimessa o di altro spazio idoneo a consentire il ricovero del veicolo fuori servizio nel territorio del Comune di Colico;
6. certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica;
7. certificato del Tribunale dal quale risulti ciò di cui al punto 4 dell'art. 15 del presente Regolamento;
8. relazione atta a dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, oppure, in alternativa, attestazione di affidamento rilasciata da azienda o istituto di credito ovvero da società finanziaria nelle forme e modi di cui all'allegato A del D.M. n. 448/91. (vedi nota 1)
9. certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone preposte alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatore su strada;
10. dichiarazione antimafia resa ai sensi della vigente normativa;
11. documentazione atta a dimostrare il possesso dei titoli valutati ai fini della formazione della graduatoria, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda (fatto salvo quello relativo alla proprietà dell'automezzo da dimostrare entro 30 gg. dalla comunicazione dell'assegnazione – vedi punto 4 di questo articolo);
12. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose compresi i terzi trasportati, con una copertura superiore almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

- Sono fatte salve le disposizioni contenute negli artt. 86 e 121 del R.D. n. 773/1931 in materia di rimessa e di iscrizione al registro dei mestieri ambulanti in qualità di conducente.

- L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio se, alla scadenza dei 30 gg. previsti, è dimostrato il possesso di tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività indicati nella domanda e risultanti dalla sopra elencata documentazione acquisita.
  Se alla scadenza del termine dei 30 gg. non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria.
  Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. 445/2000.

- Costituiscono specifici **impedimenti soggettivi** al rilascio dell'autorizzazione, oltre quelli già previsti dall'art. 9 del presente Regolamento:
  → svolgere altre attività lavorative qualora queste siano tali da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
  → aver trasferito per atto tra vivi autorizzazioni, di cui l'impresa era già titolare per il medesimo servizio, nei cinque anni precedenti l'emissione del bando.

- Le variazioni che, successivamente al rilascio del titolo, intervengono nelle persone preposte alla guida, debbono essere comunicate tempestivamente al Responsabile del Servizio allegando copia della patente, certificato di abilitazione professionale e certificazione medica.

- Entro novanta giorni dall'inizio effettivo dell'attività, deve essere prodotta la documentazione di cui all'art. 16, comma 6, del D.M. n. 448/1991, pena la decadenza dell'autorizzazione,[3] come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 17 – VALIDITA' DELLA AUTORIZZAZIONI

- Le autorizzazioni hanno validità illimitata, a condizione che si ottemperi a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

- Entro il 31 dicembre di ogni anno l'autorizzazione deve essere presentata dal titolare, all'Ufficio Comunale competente, per la vidimazione, accompagnata da una dichiarazione in carta libera, di prosecuzione dell'attività.

- La suddetta dichiarazione deve contenere l'autodichiarazione circa la sussistenza, la validità e la non intervenuta variazione di tutti i documenti ed i requisiti previsti per il rilascio della autorizzazione.

- La vidimazione annuale dell'autorizzazione è rilasciata previo nulla-osta della Polizia Locale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza sulla base degli adempimenti previsti dagli artt. 80 e 93 del Decr. Leg. vo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

- Le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 18 – EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

[3] Art. 16, comma 6, del D.M. 448/91: "Le predette imprese debbono, inoltre, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività presentare i seguenti documenti:

a. certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice rilasciato dagli enti assicuratori presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;

b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15 (ora D.P.R. n. 445/2000), dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati ed operai e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni"

- Ai sensi dell'art. 17[4], comma 3, del D.M. n. 448/91, le autorizzazioni sono sottoposte a rinnovo quinquennale, al fine di accertare la permanenza in capo al titolare dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

- L'autorizzazione può essere revocata o dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine ove ne ricorrano gli estremi, ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento, in particolare in relazione alla perdita dei requisiti di idoneità morale e finanziaria.

Art. 19 – INIZIO DEL SERVIZIO

- Nel caso di assegnazione ex-novo della autorizzazione o di trasmissione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 3 (tre) mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

- Detto termine può essere prorogato per una sola volta e fino ad un massimo di altri 3 (tre) mesi solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore debitamente documentate e motivate da parte dell'assegnatario.

Art. 20 – TRASFERIBILITA' DEL TITOLO AUTORIZZATORIO PER ATTO TRA VIVI

- Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento, quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

  a. essere assegnatario di autorizzazione da almeno 5 anni;
  b. avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
  c. essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per definitivo ritiro della patente di guida.

---

[4] Art. 17 D.M. 448/91: "Verifica e perdita dei requisiti – In ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'Ente competente, anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 3, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui all'art. 3, l'ente stesso procede alla revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto.
Ai fini della valutazione da parte dell'ente competente del permanere del requisito dell'idoneità morale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, lett. c), l'ufficio provinciale MCTC nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo, deve comunicare all'ente competente medesimo le violazioni accertate relative alle materie di cui alla disposizione sopra indicate.
Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio del titolo abilitativo all'autotrasporto di viaggiatori, rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'ente competente al rilascio delle autorizzazioni, concessioni o licenze, deve provvedere d'ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l'impresa ha acceduto alla professione di trasportatore.
La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale".

- Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b e c operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

- L'attestazione dell'inabilità o l'idoneità del servizio di cui al precedente comma 1, punto c, deve essere fornita dal titolare , avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

- Le società cooperative, i consorzi, le società consortili di servizi e di trasporto esercitano il diritto di opzione sulle cessioni della autorizzazioni già rilasciate ai titolari ad essi associati.

- La domanda di rilascio della autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare anche dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, alla stregua di quanto avviene ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione.

- Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi sussidiari e/o integrativi, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

- Alle imprese che abbiano trasferito una o più autorizzazioni non possono essere rilasciate , tramite concorso pubblico, altre autorizzazioni prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento dell'ultima autorizzazione.

Art. 21 – TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE (ART. 18 D.M. N. 448/91)[5]

- In caso di morte del titolare la autorizzazioni di N.C.C. con autobus possono esser trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

[5] Art. 18 del DM 448/1991: "Proseguimento dell'attività – Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa può risultare munita del titolo di idoneità professionale, in uno dei modi previsti dall'art. 8 (art. 8: "Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto: a) qualora trattisi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno essere regolarmente inserite nella struttura di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare; b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva").
La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante, del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.
Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo dell'idoneità professionale dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.
Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo titolo d'idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda per almeno cinque anni.
Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione al esercizio provvisorio."

- Per nucleo familiare si intende il “nucleo familiare originario o d’origine”, che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.

- Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

- Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.

- La comunicazione deve altresì indicare :

  a. la volontà di uno o più degli eredi in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio di subentrante nella titolarità dell’autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell’attività.

  Oppure

  b. la volontà degli eredi di designare una persona fisica o giuridica, previa approvazione espressa da parte della stessa, in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità dell’autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l’autorizzazione.

- Il subentro di cui al precedente comma 4 deve avvenire entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso; tale termine può essere prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi secondo quanto previsto dal Decreto sui Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 – art. 18 – comma 1.

- Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale.

- Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui ai precedenti commi, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell’autorizzazione, con conseguente revoca dell’autorizzazione e messa a concorso delle medesima.

- Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del decreto n. 448/91 non è mai ammessa deroga al requisito di idoneità morale, neppure nel caso di esercizio provvisorio.

Art. 22 – COLLABORATORE FAMILIARE

- I titolari di autorizzazione di N.C.C. con autobus possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile[6]

- La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa , nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate al Responsabile del Servizio entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:

  a. atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  b. copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92 del collaboratore;
  c. atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 7 ed all'insussistenza degli adempimenti soggettivi di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

- L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, precede all'annotazione dei collaboratori familiari sull'autorizzazione.

- La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza di dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.

- Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato all'autorizzazione.

Art. 23 – OBBLIGHI DEI TITOLARI E/O CONDUCENTI

- Il titolare e/o conducente degli autobus di servizio di N.C.C., i suoi collaboratori o dipendenti, nell'esercizio della propria attività, hanno l'obbligo di:

---

[6] l'art. 230 bis C.C. „Impresa familiare" del Codice Civile prevede:
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi.
Esso può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732 C.C. (Diritto di prelazione).
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme".

a. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
b. applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
c. tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, il presente Regolamento e l'autorizzazione comunale in originale che legittimano l'esercizio dell'attività;
d. esibire, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
e. depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo causa di forza maggiore, al competente ufficio comunale (ufficio oggetto smarriti);
f. comunicare all'ufficio competente l'intervenuto cambio di residenza entro il termine di 30 giorni;
g. comunicare eventuali notifiche alle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
h. comunicare entro 15 giorni, all'ufficio comunale competente, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa. In caso di rimessa soggetta all'art. 86 T.U.L.P.S., il trasferimento di sede, va autorizzato dal preposto ufficio comunale;
i. prestare assistenza e soccorso ai viaggiatori durante tutte le fasi del trasporto;
j. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
k. presentarsi alle scadenze per le verifiche, i controlli, le vidimazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

- E' fatto divieto ai titolari/conducenti, loro collaboratori e dipendenti di:

a. fumare e/o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
b. togliere, ovvero occultare, i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
c. esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali, dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione;
d. consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
e. trasportare passeggeri in numero superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
f. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
g. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato il viaggio;
h. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicitata richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di incombente pericolo;
i. deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
j. utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
k. rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;

l. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

- Sono comunque a carico dei titolari, dei conducenti, dei collaboratori o familiari o dei dipendenti o associati in partecipazione di autobus, eventuali responsabilità penali, civili ed amministrative derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 24 - STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitametne autorizzate dalle autorità competenti.

Art. 25 – TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

- I servizi di N.C.C. con autobus devono essere fruibili anche dai soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone all'autobus.

- Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

- I titolari di autorizzazione di N.C.C. con autobus possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 26 – TARIFFE

- Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art. 27 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

- L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada è svolta dalla Polizia Locale.

.

Art. 28 – SANZIONI

- Fatte salve le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

  → con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 29;
  → con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione, della revoca o della decadenza dell'autorizzazione, di cui agli artt. 30 – 31 – 32 del presente Regolamento.

Art. 29 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

- Per le violazioni al presente Regolamento in cui non trovino applicazione le norme di cui agli artt. 30 – 31 e 32, si applica ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 113 della L. 689 del del 24 novembre 1981 e di quanto previsto dall'art. 7/bis Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, come previsto dal vigente Regolamento Comunale in materia di applicazione di sanzioni amministrative.

Art. 30 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio competente al rilascio della stessa, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) nei seguenti casi:

  → ripetuta violazione, per almeno tre volte nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29;
  → violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati, nel caso in cui siano derivati danni agli stessi;
  → violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 24;

→ guida del veicolo autorizzato, da parte di conducenti diversi da quelli segnalati ai sensi dell'art. 15, punto 2, del presente Regolamento;
→ utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati.

Il periodo di sospensione dell'autorizzazione è stabilito dal Responsabile del Servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'esercizio dell'attività svolto in connessione con la sospensione è abusivo a tutti gli effetti.

Art. 31 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- La revoca dell'autorizzazione comunale d'esercizio, è disposta dal Responsabile del Servizio competente al rilascio della stessa, nei seguenti casi:

  a. perdita, anche parziale, dei requisiti di idoneità per l'esercizio della professione così come richiesti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991 n. 448;
  b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento nell'arco di un triennio;
  c. violazione delle norme sulla trasferibità dell'autorizzazione, contenute negli artt. 20 e 21 del presente Regolamento;
  d. nel caso previsto dall'art. 5, comma 7, del presente Regolamento.

- La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- Il Responsabile del Servizio, dichiara la decadenza, provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione nei seguenti casi:

  a. per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
  b. per il verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui all'art. 9 del presente Regolamento;

c. per l'estinzione dell'impresa o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente;
d. per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal presente Regolamento;
e. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
f. per sopravvenuta irreperibilità del titolare,
g. per rinuncia esplicita dell'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
h. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal Regolamento;
i. per mancata presentazione dei documenti previsti dall'art. 16, comma 6, del D.M. n. 448/91;
j. per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 6 (sei) mesi.

- La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33 – EFFETTI CONSEGUENTI NEI CASI DI SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa, nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

Art. 34 – NORMA FINALE

- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono implicitamente abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune.

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.M. 448/1991, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.

- Copia del presente Regolamento verrà consegnata ai titolari delle autorizzazioni di cui trattasi.